

COMUNE DI TURI

Bando di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino ad un massimo di nove posti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE/SUAP

Vista la legge 15/01/1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 03/05/1995 n. 14 e ss.mm.ii "Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea":

Visto il Regolamento comunale per il servizio taxi e noleggio con conducente approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 18 del 17 settembre 2018, esecutivo e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale RG n. 30 del 07 dicembre 2018;

Richiamata la propria determinazione R.G. nr. 1062 del 10 dicembre 2018, esecutiva come per legge, ad oggetto "Provvedimento di ricognizione delle licenze e delle autorizzazioni non assegnate per il servizio Taxi e Noleggio con conducente (N.C.C.) e da assegnare mediante indizione di apposito bando pubblico";

In esecuzione degli art. 14, 15 e 68 del regolamento comunale per il servizio taxi e servizio noleggio con conducente (N.C.C.), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge;

Vista la determinazione **del Settore Polizia Locale-SUAP** RG n. 1096 del 14/12/2018, **esecutiva**, di approvazione del bando di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a un massimo di nove posti e relativa domanda di partecipazione, **unitamente all'approvazione dello schema di domanda di partecipazione al medesimo bando;**

RENDE NOTO

È indetto un concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente con autovetture fino a un massimo di nove posti, ai sensi della normativa vigente.

Ciascuna autorizzazione, per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente con autovetture fino a un massimo di nove posti, è riferita ad un singolo veicolo. Ad ogni candidato non può essere assegnata più di una autorizzazione.

Art. 1

FIGURE GIURIDICHE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso le singole persone fisiche, che possono gestirla nelle forme giuridiche di cui l'art.7 della L. n.21/95, in possesso dei requisiti di seguito elencati:

1) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (in tale caso gli interessati dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana); se cittadino extracomunitario, egli deve essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenente all'Unione Europea;

2) REQUISITI PROFESSIONALI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) ovvero in analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, in tal caso il titolo deve essere abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

2. di essere in possesso della patente di categoria B o superiore e del prescritto certificato di abilitazione professionale (CAP), valido per la guida dell'autoveicolo adibito al servizio;
3. obbligo di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità in locazione finanziaria dell'idonea autovettura che intende adibire al servizio, oppure l'obbligo di impegnarsi ad acquistare un veicolo idoneo all'espletamento del servizio o ad acquisirne la disponibilità in locazione finanziaria entro il termine di effettivo inizio dell'attività di cui all'art. 20 del regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge;
4. obbligo di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico, ovvero l'obbligo di impegnarsi ad acquisire almeno la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune di Turi e di avere la sede legale nello stesso;
5. non essere in possesso di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata dal Comune di Turi o da altro Comune;
6. non aver trasferito ad altri soggetti, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione, nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
7. non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio, ovvero di impegnarsi a cessarla entro la data stabilita per il rilascio del titolo abilitativo;

3) REQUISITI SOGGETTIVI

1. di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
2. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
3. di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e, pertanto, essere destinatario degli effetti delle predette misure di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto, salvo non sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del citato decreto;
4. di non aver riportato una condanna irrevocabile per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
5. di non aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, n. 75 e s.m.i., recante "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui", salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
6. di non aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) o per lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.) commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
7. di non aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della Strada), salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
8. di non aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione ai sensi dell'art. 19 e ss. c.p. (interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità

- di contrattare con la pubblica amministrazione, estinzione del rapporto di impiego o di lavoro); il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
9. di non aver riportato una condanna irrevocabile per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o di un'arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli artt. 19-35 e 35-bis c.p.; il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
 10. di non essere stato dichiarato fallito e avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 11. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; il presente comma non si applica quando l'interessato ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 12. non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme comunitarie, statali, regionali e ai contratti collettivi in materia di salute, lavoro e sicurezza sul lavoro.
 13. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

4) REQUISITI DI IDONEITA' PSICO-FISICA

1. di non essere consumatore abituale di stupefacenti, di non fare abuso di alcool, di non essere affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Art. 2

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso, conforme all'allegato schema a), dovrà essere consegnata, **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.)** secondo le seguenti modalità:
 - a) invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune **suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it**, con allegata la scansione del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento oppure con allegato il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) tenuto dall'ex CNIPA – oggi DigitPA – e generato mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell'apposito elenco tenuto dall'ex CNIPA – oggi DigitPA –; la domanda di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica da casella PEC saranno ritenuti validi solo se inviati nei formati pdf o jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili; la domanda e gli allegati trasmessi mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzati a caselle di posta

elettronica diverse da quelle sopra indicate saranno considerati irricevibili; saranno escluse dalla procedura concorsuale le domande pervenute all'indirizzo comunale pec spedita da una casella di posta elettronica non certificata; i candidati che presentano la domanda di partecipazione alla selezione con modalità telematica devono trasmettere con la stessa modalità anche la documentazione necessaria;

b) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento al seguente indirizzo: **Comune di Turi – Via XX Settembre nr. 5, 70010 – Turi (BA)**, facendo fede, a tal fine, la data del timbro dell'ufficio postale accettante;

c) consegna mediante **presentazione a mano direttamente all'Ufficio Protocollo comunale presso la residenza municipale nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e il martedì dalle ore 15:00 alle 18:00**, facendo fede, a tal fine, la data e l'ora indicate nel timbro del protocollo.

2. Alla domanda, che deve essere firmata in calce a pena di nullità, deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione dal concorso, la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, salvo il caso in cui la domanda, ancorché non sottoscritta con firma digitale o in modo autografo sulla domanda scansionata, venga inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicato nel bando (in tal caso l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'apposizione della firma), ovvero la stessa venga presentata direttamente e sottoscritta, esibendo un documento di identità in corso di validità, in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.

3. Sulla domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere apposta una marca da € 16,00, che deve essere annullata dallo stesso candidato, fermo restando la sostituzione di tale modalità con l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo oppure con il pagamento elettronico, la cui copia della ricevuta di versamento dovrà essere scansionata ed allegata alla stessa domanda di partecipazione, a prescindere dalla modalità di consegna della medesima domanda, mediante consegna per posta elettronica certificata, per servizio postale o all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 3

PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI

1. La commissione di concorso può richiedere, a pena di esclusione, la regolarizzazione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, unicamente per quelle domande che presentino imperfezioni formali o omissioni non sostanziali. Non è comunque consentita la regolarizzazione di dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

2. Costituiscono cause di inammissibilità e/o improcedibilità, non sanabili e comportabili l'esclusione dal concorso, le seguenti ipotesi:

a) presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del bando o successiva al termine di presentazione indicato nel bando;

b) domanda priva della sottoscrizione autografa e/o di firma digitale;

c) incompletezza delle dichiarazioni da rendere sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge.

Art. 4

TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA – VALUTAZIONE

1. Al fine della formazione della graduatoria diretta all'assegnazione dei titoli abilitativi di cui al presente bando, sono valutabili i seguenti titoli, cui sono attribuiti il massimo di punti 42, così distribuiti:

TITOLI DI STUDIO: max punti 05

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento universitario) oppure Diploma di Laurea di 2° Livello (LS – nuovo ordinamento universitario) oppure diploma di laurea magistrale: **punti 05**;
- diploma di laurea triennale o di primo livello: **punti 03**;
- diploma scuola media superiore (maturità) o di istruzione secondaria di 2° grado: **punti 02**;
- licenza di scuola media inferiore: **punti 01**.

In caso di possesso di più titoli viene valutato il titolo di studio più elevato.

PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA: max punti 10

- a) Anzianità di servizio in qualità di titolare di licenza taxi e/o autorizzazione ncc con autovettura per il servizio in proporzione all'anzianità stessa: punti 0.5 per ogni anno o frazione di anno di almeno 06 mesi: max **punti 05**.
- l'anzianità è calcolata considerando come data finale quella di scadenza del bando;
 - frazioni di anno inferiori a 06 mesi non vengono computati;
 - non sono computati i periodi di revoca/sospensione e decadenza del titolo.
- b) Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, di cui alla L. n. 21/1992 art. 6, in proporzione all'anzianità stessa: 0.5 punti per ogni anno o frazione di anno di almeno 06 mesi: max **punti 05**.
- l'anzianità è calcolata considerando come data finale quella di scadenza del bando;
 - frazioni di anno inferiori a 06 mesi pieni non vengono computati;
 - non sono computati i periodi di revoca/sospensione e decadenza dal ruolo.

CONOSCENZA DI UNA O PIU' LINGUE STRANIERE: max punti 06

conoscenza documentata da attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti e/o corsi professionali attinenti al servizio (certificazioni rilasciate a fronte del superamento di un esame con livelli comparati al QCER - Quadro Comune di Riferimento Europeo) di una o più lingue straniere tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, come di seguito:

conoscenza lingua inglese:

corrispondente ai livelli "A1" e "A2": **punti 01**

corrispondente ai livelli "B1" e "B2": **punti 02**

corrispondente ai livelli "C1" e "C2": **punti 03**

conoscenza di ogni altra lingua:

corrispondente ai livelli "A1" e "A2": **punti 01**

corrispondente ai livelli "B1" e "B2": **punti 02**

corrispondente ai livelli "C1" e "C2": **punti 03**

La valutazione complessiva delle lingue non potrà superare **punti 06**; in ogni caso non potrà essere attribuita una valutazione complessiva superiore a 3 punti per la conoscenza delle lingue straniere diverse da quella inglese.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: max punti 18

- a) Sede legale, nel Comune di Turi, dell'impresa per cui viene attivata la autorizzazione, da almeno due anni antecedenti la scadenza del bando: **punti 03**;
- b) Sede legale, nel Comune di Turi, dell'impresa per cui viene attivata la autorizzazione, da almeno un anno e fino a meno di due anni antecedenti la scadenza del bando: **punti 02**;
- Criterio alternativo a quello di cui alla precedente lett. a).
- c) Sede legale, in Comuni limitrofi (confinanti), dell'impresa per cui viene attivata la autorizzazione, da almeno un anno antecedente la scadenza del bando: **punti 02**;

Criterio alternativo a quelli di cui alle precedenti lett. a) e b).

d) Attestato corso di primo soccorso: punti 01.

e) Disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato, secondo le direttive comunitarie e le norme vigenti e secondo quanto stabilito dall'art. 38 del regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge, per il trasporto delle persone diversamente abili oppure dichiarazione di impegno ad attrezzare a tal fine l'autovettura: punti 03.

In presenza della dichiarazione di impegno di attrezzare, secondo le direttive comunitarie e le norme vigenti e secondo quanto stabilito dall'art. 38 del regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge, l'autovettura per il trasporto delle persone diversamente abili e in caso di assegnazione del titolo, l'assegnatario è tenuto a rispettare l'impegno assunto in sede di partecipazione al bando di concorso consegnando al S.U.A.P., entro il termine di 03 mesi dall'assegnazione del titolo, il documento attestante l'avvenuto collaudo dell'autovettura.

f) Disponibilità oppure dichiarazione di impegno di utilizzo di autovettura a ridotto impatto ambientale. L'impatto ambientale viene valutato secondo due criteri per un massimo di punti 11, così suddivisi:

Criterio 1 - Tipo di combustibile o di alimentazione (in riferimento al codice P.3 della carta di circolazione).

a) Elettrico: punti 06;

b) Ibrido: punti 04.

Criterio 2 – Indicazione, in base allo standard Euro 6 (direttive anti inquinamento), della classe ambientale di omologazione CE, cui corrispondono diversi livelli di emissione (in riferimento al codice V.9 della carta di circolazione).

a) Classi EU6d e EU6d-temp: Punti n. 05;

b) Classe EU6c: Punti n. 04;

c) Classe EU6b: Punti n. 03;

d) Classe EU6a: Punti n. 02;

e) Classe EU6: Punti n. 01.

In presenza della dichiarazione di impegno di utilizzo dell'autovettura secondo i criteri sopra riportati e in caso di assegnazione del titolo, l'assegnatario è tenuto a rispettare l'impegno assunto in sede di partecipazione al bando di concorso consegnando al S.U.A.P., entro il termine di 03 mesi dall'assegnazione del titolo, il documento attestante l'immatricolazione dell'autovettura.

INIZIATIVA IMPRENDITORIA GIOVANILE (fino a 35 anni di età): punti 03

1. Il candidato non deve aver superato il suddetto limite di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e deve trovarsi, alla predetta data, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e s.m.i. (iscrizione al Centro per l'impiego con la dichiarazione di immediata disponibilità – DID – allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il medesimo Centro per l'impiego).

2. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento e comunque solo per il primo bando di concorso pubblico indetto nell'anno 2018 il titolo è valutabile per coloro che hanno compiuto o avranno compiuto il limite di età di 35 anni dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al medesimo bando, anche se tale termine scade nell'anno 2019, purchè permanga, per tutto il periodo, lo stato di disoccupazione.

3. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli oggetto di valutazione posseduti.

4. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
5. Qualora due o più candidati risultano a pari punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.
6. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio alla presenza degli interessati.

Art. 5

POSSESSO DEI REQUISITI

1. I requisiti ed i titoli di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno essere dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione potrà disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, ovvero dalla graduatoria finale.

Art. 6

GRADUATORIA

1. Il Responsabile S.U.A.P., dopo la scadenza del bando di concorso, trasmette alla Commissione di concorso l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
2. La commissione, prima di redigere la graduatoria di merito sulla base dei criteri e dei titoli di cui all'art. 4 del presente bando, si pronuncia sull'ammissibilità delle domande pervenute, formando due distinti elenchi dei candidati esclusi e di quelli ammessi. Concluse le operazioni di valutazione, la commissione predispone la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e tenuto conto dei titoli preferenziali dichiarati dai candidati. Entro dieci giorni dalla conclusione delle predette operazioni, il segretario della commissione trasmette i relativi verbali al Responsabile S.U.A.P. ai fini della loro approvazione.
3. Nei bandi di concorso, a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 21/1992 costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
4. Entro 10 giorni dalla ricezione dei verbali del concorso da parte del Segretario della Commissione, il Responsabile S.U.A.P., competente al rilascio delle autorizzazioni, procede a verificare la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, nonché ad approvare, con apposita determinazione gestionale, i predetti verbali, l'elenco dei candidati esclusi, avendo cura di indicare i motivi di esclusione, nonché la graduatoria finale di merito, con l'indicazione dei candidati vincitori e di quelli idonei. La predetta determinazione è comunicata a tutti i candidati partecipanti al bando e pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune e sul sito istituzionale in apposita sotto-sezione della sezione "Amministrazione Trasparente".
5. Nei 60 giorni successivi all'adozione della determinazione gestionale di cui al comma precedente il Responsabile S.U.A.P. provvede:
 - a verificare le dichiarazioni sostitutive presentate dai vincitori del bando;
 - a richiedere i documenti comprovanti i fatti e le qualità per i quali è escluso, per legge, il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di cui D.P.R. n. 445/2000 e che sono necessari per comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
 - a richiedere ogni altro documento relativo a titoli ed impegni dichiarati nella domanda di partecipazione al medesimo bando, nonché ogni documento necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
6. In caso di mancata presentazione, nel termine sopra stabilito, della documentazione richiesta il Responsabile S.U.A.P. dichiara, con propria determinazione, la decadenza dall'assegnazione del titolo abilitativo e provvede all'eventuale scorrimento della graduatoria.

7. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
8. Nel predetto termine di 60 giorni il vincitore è tenuto, secondo le norme vigenti di legge, a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.
9. Resta comunque impregiudicato il potere del Comune di dichiarare la decadenza dall'assegnazione del titolo abilitativo (vincitore del bando) ovvero di escludere dal bando di concorso (idoneo) il candidato ammesso al predetto bando che successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti e/o denunce, dovesse risultare, all'atto della presentazione della domanda, privo di un requisito o mancante di un titolo dichiarato nella medesima domanda di partecipazione al bando.
10. La graduatoria ha validità triennale decorrente dalla data di esecutività della determinazione gestionale di sua approvazione di cui al precedente comma 4. Se dopo l'approvazione della graduatoria vi fosse ancora disponibilità nel contingente fissato dal Comune, i relativi titoli abilitativi saranno assegnati con successivo bando.
11. Nel periodo di validità, la graduatoria è utilizzata ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni eventualmente rientrate, a qualunque titolo (rinuncia, decadenza, revoca, ecc.), nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
12. Nel periodo di validità la graduatoria può essere utilizzata dai Comuni della Città metropolitana di Bari che ne facciano richiesta ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni sul proprio territorio comunale. In tal caso, i soggetti collocati in graduatoria cui venga assegnato l'autorizzazione da parte di un'altra Amministrazione comunale vengono automaticamente cancellati dalla graduatoria stessa, senza necessità di ulteriori provvedimenti e/o comunicazioni.

Art. 7

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il Responsabile S.U.A.P. provvede al rilascio delle autorizzazioni entro 60 giorni dall'adozione della determinazione di approvazione della graduatoria.
2. Il Responsabile S.U.A.P., con propria determinazione e preventivamente al primo rilascio, istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni in cui devono essere annotati i titoli abilitativi rilasciati.
3. L'assegnatario dell'autorizzazione dovrà richiedere, entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l'iscrizione sia al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari sia all'albo delle imprese artigiane della Città Metropolitana di Bari.
4. L'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o dall'eventuale voltura del titolo, salvo proroga in caso di comprovata impossibilità, non derivante da causa imputabile all'interessato, documentata prima della scadenza del termine di cui al presente comma.
5. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune di Turi che rilascia l'autorizzazione ed avere la sede legale nello stesso.
6. Unitamente all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 21/1992, il Responsabile S.U.A.P. rilascia per ogni autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente, un contrassegno con la scritta "noleggio", da collocarsi all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune e un numero d'ordine progressivo corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

Art. 8

DIVIETO DI CESSIONE

1. E' fatto divieto di cedere il titolo abilitativo nei cinque anni successivi dal rilascio dello stesso per chi ha già compiuto il 55° anno di età.

Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando, per legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto; non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

2. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente bando.

3. Per quanto non previsto dal bando stesso si rinvia alla Legge 15.01.1992 n. 21, alla L.R. n. 14 del 1995 ed al vigente Regolamento Comunale per il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge, nonché alle altre norme e regolamenti in quanto direttamente o indirettamente applicabili in materia.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si informa che la struttura comunale del Procedimento è il Settore Polizia Locale/Suap.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Dott. Raffaele Campanella, Settore Polizia Locale/Suap del Comune di Turi, Tel 080/4517542-8, pec: suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/676(GDPR) si precisa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando di concorso pubblico.

Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale RG n. 02 del 25/05/2018 ed entrato in vigore il 25/05/2018 di approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Dalla Residenza Municipale, (data di pubblicazione)

IL Responsabile del Settore Polizia Locale/Suap
dott. Raffaele Campanella



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)
SETTORE POLIZIA LOCALE/SUAP

Marca da bollo
€ 16,00

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE FINO AD UN MASSIMO DI NOVE POSTI.

Il/la sottoscritto/a

nato/a a,

il.....

C.F. residente a

..... CAP

Via..... n.....

in qualità di:

- ditta individuale;
- legale rappresentante della

con sede in

....., Via.....

n..... C.F..... P.Iva.....

iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di

..... al n..... in data.....

..... per la specifica attività di
noleggio autovetture con conducente,

CHIEDE

di essere ammesso/a al pubblico concorso indicato in oggetto.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del DPR 445/2000;

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di seguito elencati (marcare con una x):

di essere cittadino italiano,

di essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea _____;

di essere cittadino di altro Stato _____ che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, comprovata con il seguente titolo: _____);

(se cittadino extracomunitario), di essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenente all'Unione Europea e di essere in possesso del seguente permesso di soggiorno:

di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) di _____ ovvero in analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, in tal caso il titolo deve essere abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

di essere in possesso della patente di categoria B o superiore e del prescritto certificato di abilitazione professionale (CAP), valido per la guida dell'autoveicolo adibito al servizio;

avere la proprietà o la disponibilità in locazione finanziaria dell'idonea autovettura che intende adibire al servizio, oppure l'obbligo di impegnarsi ad acquistare un veicolo idoneo all'espletamento del servizio o ad acquisirne la disponibilità in locazione finanziaria entro il termine di effettivo inizio dell'attività;

avere la proprietà o la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico, ovvero l' obbligo di impegnarsi ad acquisire almeno la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune di Turi e di avere la sede legale nello stesso;

di non essere in possesso di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. con autovettura rilasciata dal Comune di Turi o da altro Comune;

di non aver trasferito ad altri soggetti, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione, nell'ambito dell'intero territorio nazionale;

di non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio, ovvero di impegnarsi a cessarla entro la data stabilita per il rilascio del titolo abilitativo;

di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;

di non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, salvo non sia intervenuta riabilitazione;

di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e, pertanto, essere destinatario degli effetti delle predette misure di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto, salvo non sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del citato decreto;

di non aver riportato una condanna irrevocabile per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;

di non aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, n. 75 e s.m.i., recante "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui", salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;

di non aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) o per lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.) commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;

di non aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della Strada), salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;

di non aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione ai sensi dell'art. 19 e ss. c.p. (interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,

estinzione del rapporto di impiego o di lavoro); (il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria);

di non aver riportato una condanna irrevocabile per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o di un'arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli artt. 19-35 e 35-bis c.p.; (il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria);

di non essere stato dichiarato fallito e avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; il presente comma non si applica quando l'interessato ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda;

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme comunitarie, statali, regionali e ai contratti collettivi in materia di salute, lavoro e sicurezza sul lavoro.

di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

di non essere consumatore abituale di stupefacenti, di non fare abuso di alcool, di non essere affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Di essere in possesso dei seguenti titoli al fine della di valutazione o di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione (**apporre una crocetta a fianco della voce che interessa e completare con i dati richiesti**):

Diploma di Laurea/Diploma di Laurea di 2 ° livello/Diploma di Laurea Magistrale (barrare le voci non interessate) in..... presso
..... in data
.....con la votazione di

Diploma di Laurea triennale o di primo livello in.....
presso in data
.....con la votazione di

Diploma di maturità o di istruzione
secondaria.....presso.....
..... in data
.....con la votazione di

attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti e/o corsi professionali attinenti al servizio (certificazioni rilasciate a fronte del superamento di un esame con livelli comparati al QCER - Quadro Comune di Riferimento Europeo) di una o più lingue straniere tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, come di seguito:

conoscenza lingua inglese:

- corrispondente ai livelli "A1" e "A2"
 corrispondente ai livelli "B1" e "B2"
 corrispondente ai livelli "C1" e "C2"

conoscenza lingua francese:

- corrispondente ai livelli "A1" e "A2"
 corrispondente ai livelli "B1" e "B2"
 corrispondente ai livelli "C1" e "C2"

conoscenza lingua tedesca:

- corrispondente ai livelli "A1" e "A2"
 corrispondente ai livelli "B1" e "B2"
 corrispondente ai livelli "C1" e "C2"

conoscenza lingua spagnola:

- corrispondente ai livelli "A1" e "A2"
 corrispondente ai livelli "B1" e "B2"
 corrispondente ai livelli "C1" e "C2"

che l'impresa per cui viene attivata l'autorizzazione ha la sede legale, nel Comune di Turi, da almeno due anni antecedenti la scadenza del bando:

che l'impresa per cui viene attivata l'autorizzazione ha la sede legale, nel Comune di Turi, da almeno un anno e fino a meno di due anni antecedenti la scadenza del bando:

l'impresa per cui viene attivata la licenza/autorizzazione ha la sede legale, in Comuni limitrofi (confinanti), da almeno un anno antecedente la scadenza del bando:

di essere in possesso di Attestato "corso di primo soccorso" rilasciato da _____ e conseguito il _____;

di avere la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato, secondo le direttive comunitarie e le norme vigenti e secondo quanto stabilito dall'art. 38 del regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge, per il trasporto delle persone diversamente abili oppure di impegnarsi ad attrezzare a tal fine l'autovettura

di avere la disponibilità oppure di impegnarsi ad utilizzare una autovettura a ridotto impatto ambientale. L'impatto ambientale viene valutato secondo due criteri:

Criterio 1 - Tipo di combustibile o di alimentazione (in riferimento al codice P.3 della carta di circolazione).

Elettrico;

Ibrido.

Criterio 2 – Indicazione, in base allo standard Euro 6 (direttive anti inquinamento), della classe ambientale di omologazione CE, cui corrispondono diversi livelli di emissione (in riferimento al codice V.9 della carta di circolazione).

Classi EU6d e EU6d-temp

Classe EU6c

Classe EU6b

Classe EU6a

Classe EU6

di non aver superato il limite di età pari a 35 anni, e di trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015; entrambe le condizioni devono sussistere entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di

partecipazione al bando. **Si precisa che**, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale per il servizio taxi e servizio noleggio con conducente (N.C.C.), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge, *"Nella fase di prima attuazione del presente regolamento e comunque solo per il primo bando di concorso pubblico indetto nell'anno 2018 il titolo è valutabile per coloro che hanno compiuto o avranno compiuto il limite di età di 35 anni dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al medesimo bando, anche se tale termine scade nell'anno 2019, purchè permanga, per tutto il periodo, lo stato di disoccupazione."*

di avere prestato servizio in qualità di titolare di licenza/autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente autovettura per il seguente periodo:

, per un totale di **anni** mesi giorni;

di essere iscritto al ruolo dei conducenti per il seguente periodo:

 un totale di **anni** mesi giorni;

di essere incorso in un periodo di revoca sospensione decadenza dal ruolo per un totale di **anni** mesi giorni.

Di aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

L'indirizzo al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente:

.....

Pec@....., recapito telefonico

.....

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e la decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del DPR 445/2000.

Luogo e data

(firma)

AVVERTENZE

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere consegnata secondo le seguenti modalità:

- a) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicato nel bando, con allegata la scansione del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento oppure con allegato il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) tenuto dall'ex CNIPA – oggi DigitPA – e generato mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell'apposito elenco tenuto dall'ex CNIPA – oggi DigitPA –; la domanda di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica da casella PEC saranno ritenuti validi solo se inviati nei formati pdf o jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili; la domanda e gli allegati trasmessi mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzati a caselle di posta elettronica diverse da quelle sopra indicate saranno considerati irricevibili; saranno escluse dalla procedura concorsuale le domande pervenute all'indirizzo comunale pec spedita da una casella di posta elettronica non certificata; i candidati che presentano la domanda di partecipazione alla selezione con modalità telematica devono trasmettere con la stessa modalità anche la documentazione necessaria; resta comunque fermo quanto stabilito dal successivo comma 3;
- b) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento all'indirizzo del Comune indicato nel bando, facendo fede, a tal fine, la data del timbro postale;
- c) consegna mediante presentazione a mano direttamente all'Ufficio Protocollo comunale presso la residenza municipale nei giorni e negli orari indicati nel bando, facendo fede, a tal fine, la data e l'ora indicate nel timbro del protocollo.